

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/1983** (ECLI:IT:COST:1983:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **08/03/1983**

Deposito del **16/03/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15723**

Atti decisi:

N. 64

ORDINANZA 8 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 23 marzo 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e le revoca nonché per la determinazione e la revisione dei

canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, nel procedimento civile vertente tra Bruno Vincenzina e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Ascoli Piceno, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'1 dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza impugna congiuntamente le norme relative alla revoca delle assegnazioni ed al rilascio degli alloggi I.A.C.P., occupati senza titolo;

che comunque, pur apparendo chiaro che l'oggetto del giudizio riguarda il solo art. 17, la censura relativa all'art. 3 della Costituzione si risolve in una mera critica all'operato del legislatore, lamentandosi che la severità del regime introdotto "contrasta con l'indulgente disciplina tutta tesa a congelare i rapporti locativi";

che la censura relativa all'art. 24 della Costituzione è stata già respinta con sentenza n. 100 del 1979;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.